



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore AMORUSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2008

Disposizioni concernenti lo sportello telematico dell'automobilista

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, consente «l'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi» anche agli «uffici comunali ed ai titolari [...] degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente [...] salvo motivato diniego». Tale misura si inserisce sulla strada della semplificazione amministrativa e burocratica.

Allo stesso tempo, l'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istituisce lo sportello telematico dell'automobilista, il quale rilascia contestualmente alla

richiesta i documenti di circolazione e di proprietà relativi alle operazioni di immatricolazione, reimmatricolazione e passaggio di proprietà. Lo sportello – aggiunge la stessa norma – può essere attivato:

a) presso gli uffici provinciali della motorizzazione;

b) presso gli uffici provinciali dell'Automobile Club d'Italia (ACI) che gestiscono il pubblico registro automobilistico (PRA);

c) presso le delegazioni dell'ACI e presso le imprese di consulenza automobilistica.

Lo sportello telematico dell'automobilista è un utile strumento di semplificazione amministrativa e burocratica per la vita dei cittadini. Per questo, con il presente disegno di legge, se ne intende consentire l'utilizzo anche alle agenzie private di pratiche automobilistiche regolarmente autorizzate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'utilizzo dello sportello telematico dell'automobilista, istituito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è esteso alle agenzie private di pratiche automobilistiche regolarmente autorizzate.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

